

N. 3970-4078-3531-4160-4324-4380-
4957-5041-5027-5188-5222-5379-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3970, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL LAGO, SBROLLINI, LANZARIN, GIORGIO CONTE,
CALEARO CIMAN, STUCCHI**

Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo rotativo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la cessione dei crediti delle imprese

Presentata il 16 dicembre 2010

n. 3531, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTROMAURO, BOCCIA, BRAGA, CALEARO CIMAN, CENNI, CODURELLI, COLANINNO, DE BIASI, ESPOSITO, FADDA, FEDI, ANNA TERESA FORMISANO, GARAVINI, GIOVANELLI, GNECCHI, GRASSI, LULLI, MARRANTELLI, MARCHIONI, MARGIOTTA, MARTELLA, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MOSELLA, MOTTA, PIZZETTI, ROSATO, ROSSA, RUBINATO, RUGGHIA, SAMPERI, SCHIRRU, SERVODIO, SIRAGUSA, FEDERICO TESTA, MAURIZIO TURCO, VICO, VIOLA, ZAMPA

Disposizioni in materia di compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni e di interessi di mora nelle transazioni commerciali con le medesime

Presentata il 9 giugno 2010

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 19 settembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3970, 4078, 3531, 4160, 4324, 4380, 4957, 5041, 5027, 5188, 5222 e 5379. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 4078, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAMBURSANO, BORGHESI, CIMADORO

Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti

Presentata il 15 febbraio 2011

n. 4160, d'iniziativa del deputato **GAVA**

Istituzione dell'Autorità garante del rispetto dei termini contrattuali

Presentata il 9 marzo 2011

n. 4324, d'iniziativa del deputato **COSENZA**

Disposizioni per la riduzione e la certezza dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni

Presentata il 29 aprile 2011

n. 4380, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAGANÀ FORTUGNO, AGOSTINI, BARANI, BINETTI, BOCCUZZI, BOFFA, BRANDOLINI, BURTONE, MARCO CARRA, CECCUZZI, CENNI, CIMADORO, CUPERLO, DE PASQUALE, D'INCECCO, FADDA, FOGLIARDI, FONTANELLI, GARAVINI, GIANNI, GIOVANNELLI, GRASSI, GRAZIANO, LARATTA, LOSACCO, MADIA, CESARE MARINI, MATTESINI, GIORGIO MERLO, MOGHERINI REBESANI, NARDUCCI, OLIVERIO, POMPILI, PORTA, RIGONI, RUBINATO, RUGGHIA, SANTAGATA, SCHIRRU, SERVODIO, STRIZZOLO, TIDEI, TOUADI, ZAMPA, ZUCCHI

Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione

Presentata il 25 maggio 2011

n. 4957, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLIDORI, MOFFA, D'ANNA, CALEARO CIMAN, CATONE, CESARIO, GIANNI, GRASSANO, GUZZANTI, LEHNER, MARMO, MILO, MOTTOLA, ORSINI, PIONATI, PISACANE, RAZZI, ROMANO, RUVOLO, SCILIPOTI, SILIQUINI, STASI, TADDEI

Disposizioni per la riduzione e l'estinzione dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali con imprese

Presentata il 14 febbraio 2012

n. 5027, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDO, COMMERCIO, LO MONTE, OLIVERI

Norme sulla compensazione certificata tra i crediti e debiti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 5 marzo 2012

n. 5041, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAGNANI, ROMELE

Norme per la lotta contro i ritardi nei pagamenti riferiti a lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni

Presentata l'8 marzo 2012

n. 5188, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALOMBA, BORGHESI, EVANGELISTI, CIMADORO, DI GIUSEPPE, FAVIA, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PORCINO, ROTA, ZAZZERA

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni concernenti la loro compensazione con debiti tributari e contributivi

Presentata il 10 maggio 2012

n. 5222, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALVISI, LULLI, MISIANI, FADDA, MARROCU, MELIS, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, PES, SCHIRRU, SORO

Attuazione delle disposizioni della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e norme in favore dei contribuenti soggetti a ritardi di pagamento da parte delle medesime

Presentata il 18 maggio 2012

E

n. 5379, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGA, DEL TENNO, LUSETTI, FADDA, MEREU, ROMELE, SANI

Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Presentata il 19 luglio 2012

(Relatore: **LULLI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb, recante « Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese »;

considerato che il provvedimento interviene sulle materie « ordinamento civile » e « tutela della concorrenza » che le lettere *l)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 3 prevede una forma di certificazione del credito che l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio competente per territorio in caso di ritardo di pagamento, consistente in un certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito;

sulla base del certificato, secondo l'articolo 4, l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento;

i commi da 3 a 8 dell'articolo 4 prevedono peraltro una procedura per la richiesta e l'ottenimento del certificato che appare particolarmente complessa ed articolata;

osservato che:

secondo la normativa vigente, il creditore può comunque ottenere una ingiunzione di pagamento sulla base delle « prove scritte » indicate dall'articolo 634 del codice di procedura civile, fra le

quali, secondo la giurisprudenza costante, rientra anche la « fattura commerciale »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il rapporto tra le disposizioni del provvedimento in oggetto e la disciplina vigente in materia di procedimento di ingiunzione (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e di verificare se, al fine di fornire all'impresa strumenti realmente utili, più rapidi ed efficaci per il recupero dei crediti, sia preferibile mantenere la disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del provvedimento in oggetto ovvero, anche per ragioni di coerenza sistematica, modificare direttamente l'articolo 634 del codice di procedura civile, aggiornando l'elenco delle prove scritte idonee a fondare la pronuncia di ingiunzione e la relativa disciplina.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 3970 e abb. recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha precisato come la procedura di certificazione del credito prevista dall'articolo 3 del provvedimento possa essere svolta dalle Camere di commercio con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente, e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 Dal Lago ed abbinate, recante « Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato come gli articoli 1 e 2 del testo unificato anticipino in sostanza il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2011/7/UE, concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non ancora attuata nell'ordinamento nazionale, riprendendo, in forma per lo più quasi letterale, per le parti relative alla transazioni tra le imprese, gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 della predetta direttiva 2011/7/UE;

condivisa pienamente l'esigenza di intervenire quanto prima a livello legislativo per facilitare la soluzione del grave problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche per quanto riguarda il profilo specifico dei rapporti fra le imprese, nella consapevolezza di come tale questione assuma, nell'attuale fase di crisi economica, di restrizione del credito bancario alle attività produttive e di conseguente riduzione della liquidità finanziaria delle imprese, un rilievo cruciale per la stessa sopravvivenza di ampie porzioni del tessuto imprenditoriale nazionale;

rilevato, a tale proposito, come anche l'articolo 12 del disegno di legge comunitaria 2011, approvato in prima lettura alla Camera ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 3129), intenda recepire la direttiva 2011/7/UE, conferendo una delega legislativa in materia al Governo, relativa anche alle transazioni commerciali nelle quali è parte la pubblica amministrazione;

evidenziato inoltre come l'articolo 2 del testo unificato risulti quasi identico alla formulazione dell'articolo 14, commi da 1 a 19, del disegno di legge comunitaria 2011, come licenziato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera al termine dell'esame in sede referente (A.C. 4623-A), successivamente modificato nel corso della discussione in Assemblea alla Camera;

segnalata l'opportunità di coordinare l'attività legislativa concernente l'attuazione della citata direttiva 2011/7/UE, al fine di accelerare il recepimento nell'ordinamento italiano delle previsioni in

essa contenute, verificando in tale prospettiva se non sia più opportuno procedere attraverso lo strumento del disegno di legge comunitaria 2011;

sottolineato altresì, sul piano del merito, come in alcuni punti il testo unificato risulti più restrittivo della libertà contrattuale tra le parti rispetto al dettato della direttiva 2011/7/UE;

rilevato, con specifico riferimento al comma 17 dell'articolo 2, il quale recepisce l'articolo 10 della direttiva 2011/7/UE, stabilendo in sessanta giorni il termine entro cui, di norma, il creditore può ottenere, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, un titolo esecutivo di pagamento, qualora non siano contestati il debito o « gli aspetti procedurali », come la disposizione, riprendendo letteralmente il tenore dell'articolo 10, primo paragrafo, della direttiva 2011/7/UE, abbia carattere sostanzialmente programmatico ed ottativo, sia in quanto la previsione del termine ha valore « di norma », sia in quanto manca ogni previsione circa il mancato rispetto del termine medesimo, e come la norma, laddove fa riferimento alla mancata contestazione degli « aspetti procedurali », risulti formulata in termini piuttosto ellittici, senza esplicitare in termini più chiari l'indicazione del legislatore comunitario,

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 Dal Lago ed abb., recante « Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese », come risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese (C. 3970 Dal Lago, C. 3531 Mastromauro, C. 4078 Cambursano, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza, C. 4380 Laganà Fortugno, C. 4957 Polidori, C. 5027 Lombardo e C. 5041 Garagnani),

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 e abb. Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 Dal Lago e abb., recante « Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb., recante « Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese »;

ricordato che il provvedimento dà parziale attuazione alla direttiva 2011/7/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 che ha apportato talune modifiche alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, in quanto l'articolo 1 prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che deve dare integrale attuazione alla direttiva 2011/7/UE, il provvedimento non si applica alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni;

evidenziato che il provvedimento appare conforme al dettato della normativa europea, salvo alcuni aspetti che rivelano un'applicazione più restrittiva rispetto alla direttiva 2011/7/UE, rispetto ai quali occorre verificare se siano suscettibili di determinare un aggravio degli adempimenti per le imprese disposti dalle norme europee;

richiamati al riguardo, in particolare:

l'articolo 2, comma 3, nel quale si fa riferimento al fatto che il creditore ha diritto agli « interessi legali di mora » mentre la direttiva (articolo 3, par. 19) dispone in ordine agli « interessi di mora », che, secondo la definizione riportata nell'articolo 2, sono gli interessi legali di mora o gli interessi ad un tasso concordato tra le imprese;

l'articolo 2, comma 6, che prevede che la durata massima della procedura di accettazione delle merci non può superare sette giorni per i beni deperibili e quindici giorni per tutti gli altri beni, mentre l'articolo 3, comma 4, della direttiva prevede che la durata massima di tale procedura non deve superare trenta giorni;

l'articolo 2, comma 7, prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni, salvo termini contrattuali diversi che, comunque, non possono superare i sessanta giorni, mentre l'articolo 3, comma 5, della direttiva prevede, in tal caso, un termine massimo di sessanta giorni;

l'articolo 2, comma 8, nel quale si prevede che il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centottanta giorni, mentre la direttiva non pone per la fattispecie in esame un termine;

l'articolo 2, comma 17, ove si stabilisce che può essere ottenuto un titolo esecutivo di pagamento di norma entro sessanta giorni dalla data in cui il creditore ha presentato ricorso mentre la direttiva, all'articolo 10, comma 1, prevede un termine ordinario di novanta giorni;

ricordato il divieto di *gold plating*, introdotto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 2012), nonché la disposizione di analogo contenuto inserita dalla XIV Commissione nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925), approvato in sede referente il 6 giugno 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare, caso per caso, che le disposizioni richiamate non comportino un aggravio degli adempimenti a carico delle imprese rispetto alle previsioni contenute nella direttiva 2011/7/UE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 2012) in tema di *gold plating*.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 e abb., in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese;

considerato che il provvedimento, intervenendo sulla disciplina civilistica relativa ai termini di pagamento e alle conseguenze dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, afferisce alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; preso atto, altresì, della finalità di porre un rimedio ai ritardi nei pagamenti, che ostacolano la competitività del sistema produttivo nazionale, che riconduce il provvedimento alla materia tutela della concorrenza, parimenti riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico,

recante le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione del credito e rilascio del certificato, sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i centottanta giorni previsti per l'adozione del regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 3 e di prevedere che le Camere di commercio, d'intesa con le regioni, possano disciplinare l'emanazione dei certificati ivi richiamati in caso di mancata attuazione del richiamato articolo 3.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Disposizioni per favorire le transazioni
commerciali tra le imprese.**

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra le imprese.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, le disposizioni della presente legge non si applicano ai ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni e non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni.

ART. 2.

(Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese).

1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « transazioni commerciali », le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

b) « impresa », ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

c) « ritardo di pagamento », il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale, determinato ai sensi delle disposizioni del comma 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 3 e 7;

d) « interessi di mora », gli interessi legali di mora o gli interessi a un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni dei commi da 11 a 14;

e) « interessi legali di mora », gli interessi semplici di mora a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

f) « tasso di riferimento », il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) « importo dovuto », la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

h) « riserva di proprietà », l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del loro prezzo;

i) « titolo esecutivo », ogni decisione, sentenza ad ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità competente, inclusi i provvedi-

menti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.

4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui devono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

5. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto le merci o la prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario

dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i sette giorni di calendario per i beni deperibili e i quindici giorni di calendario per tutti gli altri beni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.

7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14. Eventuali deroghe contrattuali non possono comunque superare il periodo complessivo di sessanta giorni di calendario.

8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedono il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. Il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centottanta giorni di calendario.

9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore almeno, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di

esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.

11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

12. Ai fini di cui al comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare:

a) di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) della natura del prodotto o del servizio;

c) della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso di interesse legale di mora di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 5, 6 o 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano altresì clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione degli interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

14. Al fine di stabilire mezzi efficaci e idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e a prassi gravemente inique ai sensi dei commi 11, 12 e 13, le associazioni di categoria rappresentate

nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, calcola semestralmente il tasso di interesse legale di mora applicabile ai sensi dei commi 2, lettera e), e 3, che è pubblicato senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*.

16. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fino a quando non sono state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle stesse merci.

17. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento, come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile, può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro sessanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o a un'altra autorità competente, o si è avvalso delle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano, alle medesime condizioni ivi previste, a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

19. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

ART. 3.

*(Certificazione del credito
e rilascio del certificato).*

1. In caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di un'altra impresa, con le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo, ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 4 e 5.

2. L'impresa creditrice che possiede i requisiti di cui al comma 8 del presente articolo, decorsi il periodo di pagamento o la data di scadenza determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, a condizione che non siano state proposte da parte dell'impresa debitrice contestazioni circa l'esecuzione del contratto, può chiedere alla camera di commercio competente per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa stessa di rilasciare un certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito.

3. L'impresa creditrice presenta alla camera di commercio la richiesta di certificazione unitamente alla documentazione necessaria a provare l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'importo dovuto e il nome, la denominazione o la ragione sociale, nonché l'indirizzo della sede dell'impresa creditrice e il suo eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. Con dichiarazione allegata alla richiesta, il legale rappresentante dell'impresa creditrice attesta che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto.

4. La camera di commercio, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stata presentata la richiesta corredata della documentazione di cui al comma 3, emette avviso della presentazione della richiesta di certificazione del credito all'impresa creditrice. L'avviso contiene il nome, la denominazione o la ragione sociale dell'impresa creditrice e l'importo del credito, nonché l'indicazione del termine entro il quale l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni. L'avviso è notificato all'impresa creditrice con le mo-

dalità previste dalla sezione IV del capo I del titolo VI del libro primo del codice di procedura civile.

5. La notificazione di cui al comma 4 è eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dall'emissione dell'avviso, quando il destinatario ha sede nel territorio nazionale, ovvero trenta giorni, quando il destinatario ha sede all'estero.

6. L'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni, corredate della documentazione necessaria, alla camera di commercio entro venti giorni dalla data in cui è stata eseguita la notificazione, quando ha sede nel territorio nazionale, ovvero entro trenta giorni quando ha sede all'estero. Decorso tale termine senza che l'impresa debitrice abbia presentato deduzioni, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito.

7. Ove siano presentate deduzioni, la camera di commercio le comunica all'impresa creditrice, la quale può produrre osservazioni entro cinque giorni lavorativi. Decorso tale termine, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, valutate le deduzioni delle parti, con provvedimento motivato rilascia il certificato o ne comunica il diniego. Del provvedimento è data comunicazione alle parti.

8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo e sono definiti i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato di cui al comma 2. Tra i requisiti devono essere comunque previsti i seguenti:

a) regolare adempimento degli obblighi in relazione a ogni atto per il quale è prescritto il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese;

b) regolare adempimento degli obblighi concernenti il versamento del diritto

annuale dovuto in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese;

c) assenza di iscrizioni dell'impresa nel registro informatico dei protesti negli ultimi cinque anni;

d) regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4.

(Ingiunzione di pagamento sulla base del certificato).

1. Sulla base del certificato di cui all'articolo 3 della presente legge, l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633, primo comma, e con gli effetti previsti dall'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.

2. Qualora l'impresa debitrice proponga opposizione all'ingiunzione pronunciata ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa ai sensi dell'articolo 649, primo comma, del codice di procedura civile, salvo che l'opposizione sia fondata su contestazioni circa l'esecuzione del contratto, proposte dall'impresa debitrice prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 5.

(Opposizione all'ingiunzione e mediazione).

1. L'impresa debitrice che intende opporsi all'ingiunzione di pagamento di cui

all'articolo 4, comma 1, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente, deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3, depositando la documentazione allo scopo necessaria.

2. La domanda di mediazione deve essere proposta dall'impresa debitrice, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento. Per la durata della procedura di mediazione di cui al comma 1 rimangono sospesi i termini per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento. Per la stessa durata è sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione.

3. Entro il quinto giorno lavorativo dalla data della presentazione, la camera di commercio informa l'impresa creditrice della domanda di mediazione proposta. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.

4. La camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3 può, e ove una delle parti ne faccia richiesta deve, invitare a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che possa concorrere a un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Chiunque produce documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 374-*bis* del codice penale.

2. Chiunque attesta il falso nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, il certificato di cui all'articolo 3 rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo.

ART. 7.

(Norma finale).

1. Le imprese che sono parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all'articolo 5, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 3. Il procedimento e l'esecuzione rimangono sospesi per l'intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall'accordo di pagamento in caso di esito positivo della procedura di mediazione. Il giudizio si estingue con l'integrale pagamento nel termine stabilito dall'accordo.

€ 2,00



16PDL0063490